



REPUBBLICA ITALIANA

223/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Aurelio LAINO Consigliere

Donatella SCANDURRA Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60660** del ruolo generale, proposto da **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Sebastiano Caruso, c.f. CRSSST60L27E463R, pec avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f.

PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

contro

omissis nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Menchella, c.f. MNCLRD68M11Z114F, e Immacolata Massa, c.f. MSSMCL78E71L113G, pec menchellamassa@legpec.it, e con gli stessi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Santi Cosma e Damiano (LT), alla via Ausente 2307, come da delega in atti;

e nei confronti di

Ministero della difesa, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; non costituito;

avverso

la sentenza n. 67/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, depositata il 24 marzo 2022.

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Antonietta Coretti, in sostituzione dell'avv. Sergio Preden, per l'Inps e l'avv. Michela Di Benedetto, in sostituzione dell'avv. Immacolata Massa, per *omissis*.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 23 marzo 2023, l'Inps ha impugnato la sentenza n. 67/2022 emessa dalla Sezione

giurisdizionale regionale per il Veneto, che ha accolto il ricorso proposto da *omissis*, riconoscendogli il diritto alla pensione privilegiata nella misura della 6° categoria tabella A, con decorrenza dal 1° giugno 2016, oltre interessi e rivalutazione.

L'attuale appellato è stato appartenente all'Arma dei Carabinieri dal 30 novembre 1990 al 1° ottobre 2009, allorquando, stante l'inidoneità al servizio militare, transitava nei ruoli civili del Ministero della Difesa come assistente amministrativo. La cessazione dal servizio risale al 9 maggio 2016, mentre la domanda di pensione privilegiata è stata presentata in data 2 settembre 2016.

L'Istituto previdenziale appellante ha svolto i seguenti motivi di impugnazione:

1. violazione dell'art. 14 comma 5 della legge n. 266/1999, poi sostituito dall'art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, e dell'art. 1 del d.P.R. n. 1092/1973 - dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 - mancata applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/2005/QM della Corte dei conti, in ordine al transito dal servizio nel ruolo militare al servizio nel ruolo civile, in funzione del quinquennio dalla cessazione dal servizio;

2. violazione dell'art. 191 comma 3 del d.P.R. n. 1072/1973 - erronea decorrenza dall'assunzione in servizio nei ruoli civili; in ordine alla data di decorrenza del trattamento privilegiato, che sarebbe secondo l'Istituto previdenziale da far decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda (e quindi dal 1° ottobre 2016, essendo stata presentata la domanda in data 2 settembre 2016)

e non dal 1° giugno 2016 come stabilito nella sentenza impugnata;

ed ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.

L'appellato si è costituito in appello con memoria del 2 luglio 2024, contrastando le pretese avversarie e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Il Ministero della difesa non si è costituito in giudizio.

All'odierna udienza del 4 luglio 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, in ordine all'evocazione in giudizio del Ministero della difesa, va rilevato che la sentenza di primo grado ha espressamente disposto l'estromissione dal giudizio del Ministero stesso, per carenza di legittimazione passiva, come risulta alle pagg. 12-13 del provvedimento giudiziale (punto 2 della motivazione), sul presupposto che l'Inps è definitivamente subentrato all'amministrazione militare nella gestione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2010. Tale statuizione di primo grado non è stata oggetto di impugnazione in sede di appello, ed è quindi da considerare definitiva. Pertanto, la circostanza che nell'attuale giudizio l'appellante Inps non abbia depositato la relata di notifica dell'atto di gravame al Ministero della difesa risulta influente ai fini della decisione, in quanto il Ministero della difesa,

per effetto del provvedimento di estromissione, non è più parte del presente giudizio.

Ancora in via preliminare, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni applicative e interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale ha ad oggetto asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

L'appellante ha incentrato il primo motivo di impugnazione, relativo alla spettanza della pensione privilegiata, sull'ipotesi che il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente esaminato e valutato le risultanze degli atti di causa.

Nel caso di specie, emerge dal provvedimento impugnato che il Giudice *a quo* ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie, in quanto non vi è dubbio che l'attività lavorativa dell'attuale appellato sia iniziata il 30 novembre 1990 e proseguita - dopo il passaggio ai ruoli civili in data 1° ottobre 2009 - sino al 9 maggio 2016, data di cessazione dal servizio. La domanda di pensione privilegiata è stata presentata il 2 settembre 2016, nel rispetto del termine quinquennale dalla cessazione definitiva dal servizio in data 9 maggio 2016, in quanto, ai fini del rispetto del quinquennio di cui all'art. 169, primo comma, del d.P.R. 1092/1973, va presa in considerazione la

cessazione definitiva dal servizio in data 9 maggio 2016. Non emerge quindi la paventata violazione dell'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973.

Sulla spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, le statuizioni della Sezione territoriale si mostrano corrette e coerenti con l'impianto motivazionale del provvedimento giudiziale, in quanto la motivazione della sentenza impugnata trova coerente riscontro nell'esame degli atti; pertanto le censure svolte dall'appellante, volte ad inficiare la idoneità motivazionale della sentenza stessa e la sua completezza, al fine esclusivo di contestarne la decisione nel merito della pretesa pensionistica fatta valere, si mostrano infondate.

Il primo motivo di impugnazione va quindi respinto.

Con un secondo motivo di impugnazione, l'Istituto previdenziale appellante ha contestato la decorrenza del trattamento pensionistico, che è stato stabilito nella sentenza impugnata a partire dal primo giorno del mese successivo (1° giugno 2016) alla cessazione del servizio.

A mente dell'invocato art. 191, comma 3, prima parte, del d.P.R. n. 1072/1973, "Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti."

Al riguardo occorre osservare inoltre che l'art. 923, secondo

comma, lett. "h", del codice dell'ordinamento militare, approvato con d. lgs. n. 66/2010, dispone espressamente che, tra le varie cause che danno luogo alla cessazione del rapporto di impiego militare, vi sia il transito nell'impiego civile.

La giurisprudenza di questa Corte, ha chiarito in casi analoghi a quello in esame - di transito nei ruoli civili della Amministrazione ad opera di dipendenti dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare - che la domanda dell'interessato con la quale questi chiede il trattamento privilegiato debba considerarsi *dies a quo* della liquidazione del medesimo, non potendosi invece far decorrere detto termine da una antecedente liquidazione d'ufficio poiché l'interessato non è definitivamente "cessato dal servizio". In particolare è stato osservato che "In effetti, riconoscendo il trattamento pensionistico privilegiato dalla data del transito nei ruoli civili dell'amministrazione di appartenenza, il primo giudice non ha correttamente applicato la regola fissata dall'art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, a tenore della quale l'assegno pensionistico di privilegio deve avere decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata prodotta la domanda di riconoscimento anche per le ipotesi di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa, pertanto, nel caso di specie, dal 1° gennaio 2019, avendo l'interessato formulato domanda di pensione il 19 dicembre 2018. Tale regola ha trovato riscontro nella giurisprudenza d'appello e di questa Sezione in particolare (cfr. Sez. III sent. n. 138/2020; Sez. II, sent. n. 230/2020 e sent. n. 20/2021), con

argomentazioni alle quali il Collegio intende dare seguito” (Corte conti, Sez. II App. sent. n. 440/2022; Sez. I App. sent. n. 353/2023).

Questo indirizzo della giurisprudenza contabile ha come suo presupposto la circostanza che l’interessato abbia presentato domanda di trattamento pensionistico privilegiato a distanza di oltre due anni rispetto alla cessazione dal servizio.

Nel caso di specie, l’inciso del terzo comma dell’art. 191 - ove si precisa che il pagamento della pensione ha luogo dal primo giorno del mese successivo dalla domanda “se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto” (da cui si deduce, *a contrario*, che “La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento” ai sensi del primo comma dello stesso art. 191) non trova applicazione, in quanto il diritto al trattamento di pensione privilegiata ha come sua base giuridica la prestazione del servizio militare, che – ai sensi del richiamato art. 923, secondo comma, lett. “h”, del d. lgs. n. 66/2010 - era cessato in data 1° ottobre 2009.

Nei termini sopra enunciati, il secondo motivo di impugnazione merita quindi accoglimento, in quanto la domanda del trattamento pensionistico privilegiato è stata presentata il 2 settembre 2016 e pertanto la decorrenza del medesimo trattamento pensionistico privilegiato va stabilita dal 1° ottobre 2016.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo

diverso, l'appello va dunque parzialmente accolto.

Le spese di difesa, stante l'esito del giudizio, possono essere compensate. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, l'appello iscritto al n. **60660** del registro di segreteria proposto dall'**INPS** nei confronti di *omissis* e conferma l'impugnata sentenza stabilendo la decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato dal 1° ottobre 2016. Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 02/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi